

COMUNE DI BIBBIENA

IV VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

art. 17 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65

DOCUMENTO PRELIMINARE

Verifica di assoggettabilità a VAS

Art. 5, comma 3, lett. b), Legge Regionale 12 febbraio 2010, n.10

PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE

art. 17, comma 3) punto e) della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65

DPGR n. 4/R del 14 febbraio

SINDACO E ASSESSORE ALL'URBANISTICA
FILIPPO VAGNOLI

PROGETTO
ENRICO GUIDI

RESP. PROCEDIMENTO
SAMUELA RISTORI

GARANTE DELL'INFORMAZIONE
SILVIA ZICHELLA



Atti per l'Avvio del procedimento

29/06/2022



SOMMARIO

PREMESSA	3
GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE	3
LE MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE	6
CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE	8
INDICAZIONI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	9
ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI COMPETENTI PER L'EMANAZIONE DI PARERI O NULLAOSTA	11
ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI.....	11
IL PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE	12
ATTIVITÀ D' INFORMAZIONE	13
ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE	13
ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE.....	13
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE	14

INDICE DELLE FIGURE

<i>Figura 1 Estratto dal RU vigente</i>	5
<i>Figura 2 Planimetria di progetto per l'area soggetta a piano attuativo NS37B</i>	6
<i>Figura 3 Estratto dal PCCA vigente</i>	7



PREMESSA

Gli strumenti della pianificazione

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è uno strumento di pianificazione del territorio, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, disciplinato dalla Legge Regionale Toscana n. 89 del 1998.

Obiettivo principale del Piano è quello di garantire la salvaguardia ambientale e la salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti.

Le disposizioni procedurali per l'adozione e l'approvazione del PCCA sono contenute nell'art. 5 della Legge Regionale Toscana n. 89 del 1998.

Art. 5 - Procedura del piano comunale di classificazione acustica

- 1. Il comune, ai fini di cui all' articolo 4 , adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5 lettera a).*
- 2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla l.r. 1/2005.*
- 3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito di cui al comma 1, la Giunta regionale e chiunque altro possono presentare osservazioni.*
- 4. Entro sessantacinque giorni dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.*
- 4 bis. Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale.*
- 5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:*



Relazione di Avvio del procedimento

a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni;

b) acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);

c) è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.

6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all' articolo 4 , comma 3 contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale . I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell' articolo 2 , sono tenuti all'adeguamento entro il termine perentorio del 1 marzo 2005.

9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009. I comuni acquisiscono altresì il parere delle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell'ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia.

Il comune di Bibbiena è dotato di un Piano di Classificazione Acustica adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2004 e approvato in via definitiva, con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/02/2005.

Ad oggi sono state redatte le seguenti varianti:

- I variante al Piano di Classificazione Acustica adottata con Delibere di Consiglio Comunale n. 42 del 20/06/2006 e n. 64 del 26/07/2006 (integrazione) e approvata in via definitiva, con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 16/7/2007;
- II variante al Piano di Classificazione Acustica adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 09/04/2009 e approvata in via definitiva, con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 dello 03/07/2009;



- III variante al Piano di Classificazione Acustica adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 23/06/2010 e approvata in via definitiva, con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/09/2010;

Il Comune di Bibbiena dispone di un **Piano Strutturale** approvato con deliberazione di C.C n. 114 del **24/11/2005** e di un **Regolamento Urbanistico** approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del **13/02/2009** (pubblicazione sul BURT n.13 del 02/04/2009).




Figura 1 Estratto dal RU vigente

Ad oggi il **perimetro del territorio urbanizzato** è quello definito dall'art. 224 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, coincidente con le Utoe come definite nel PS vigente.



Con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 89 del **14/09/2018** è stato fatto l'**Avvio del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino**.

Preso atto della strumentazione urbanistica vigente ed in itinere, il comune ricade nelle disposizioni transitorie di salvaguardia di cui all'art. 222, della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65.

Le motivazioni della variante

In data 09/11/2012 è stata stipulata la **Convenzione** (Notaio in Poppi, Dr. Francesco Pane, Repertorio n. 58.579, Raccolta n. 15.670) all'area soggetta a **piano attuativo NS37B** per la realizzazione di un complesso residenziale in Candolesi, via 8 Marzo in attuazione del **Piano attuativo approvato con delibera di consiglio comunale n. 86 del 30 novembre 2010**.



Figura 2 Planimetria di progetto per l'area soggetta a piano attuativo NS37B



In conformità alle destinazioni ammesse nel Piano è stata presentata in data 07/02/2022 la domanda di permesso per costruire una residenza per anziani.

Tale intervento in base a quanto riportato nella DGRT n. 2R/2014, Allegato 3, comma 3.3.2, lett.b) prevede che i nuovi plessi destinati a case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistite, centri di recupero disabili e similari devono essere collocati in classe non superiore alla III, in particolare laddove siano previste anche aree esterne con funzione terapeutica; pertanto il comune può prevedere, nei suoi strumenti urbanistici aree per nuovi insediamenti delle tipologia sopra citate, solo in classi non superiore alla III.

L'area interessata dall'intervento è attualmente classificata in classe IV e pertanto, volendo l'amministrazione comunale dare corso alla previsione, si è proceduto alla verifica di fattibilità per la variazione della classe attuale da IV a III.




Figura 3 Estratto dal PCCA vigente



CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE

Alla data attuale l'area oggetto di intervento ricade in classe IV in quanto in prossimità della SRT 71 e rientrante all'interno della fascia di pertinenza della Classe V posta a nord e ad ovest.

Nello specifico si osserva che il perimetro dell'area di intervento dista ad una distanza di circa 40 m dalla SRT 71 e circa 70 metri dal confine della classe V posta a nord coincidente con via 8 Marzo.

In entrambi i casi osserviamo la presenza di civili abitazioni tra l'area in esame e la classe V.

La SRT 71 all'interno dei centri abitati deve essere considerata come una strada di tipo Db "strada urbana di scorrimento", con limiti all'interno della fascia pari a 65 dB(A) in periodo diurno e 55 dB(A) in periodo notturno.

La norma prevede che ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale Toscana n. 89 del 1998, non è ammesso il contatto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3 ovvero è ammesso il contatto diretto, o comunque una distanza inferiore a 100 metri, tra classi non contigue, qualora:

- a) le caratteristiche morfologiche del terreno assicurino l'abbattimento della differenza di livello assoluto di rumore entro 5 dB(A);
- b) sia necessario tutelare preesistenti destinazioni d'uso e venga conseguentemente adottato il piano comunale di risanamento acustico, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale Toscana n. 89 del 1998.

Analizzando il territorio si osserva che sia a nord che ad ovest sono presenti dei fabbricati che nella fattispecie possono essere considerati come una discontinuità morfologica.



Alla luce di tali considerazioni e una volta individuata l'area di intervento da inserire in classe III si è proceduto con la realizzazione di una indagine fonometria orientata alla sorgente di rumore con lo scopo di adeguare la variate alla specificità locale.



Figura 4 PCCA stato variato

INDICAZIONI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta nella Comunità Europea dalla Direttiva 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.



A livello nazionale, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.Lgs.152/2006, entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata ed integrata dal D.Lgs.4/2008, entrato in vigore il 13/02/2008 il quale, all'art. 4 stabilisce che “la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

Tale valutazione riguarda tutti quei piani e programmi che possono avere impatti significativi sia sull'ambiente che sul patrimonio culturale.

La Regione Toscana, il 12 febbraio 2010, ha emanato la L.R. n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, successivamente modificata ed integrata con L.R. 6/2012 e L.R. 17/2016.

Così come previsto all'art. 7 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10, il procedimento di VAS è avviato dal proponente contestualmente all'Avvio del procedimento di formazione dei nuovi atti di governo del territorio comunale, così definiti dalla Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, al Capo II, e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.

Con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 16/10/2014 l'amministrazione stabiliva, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10, che l'Autorità proponente fosse individuata nei i singoli procedimenti amministrativi ed individuava:

- il Consiglio Comunale quale “Autorità procedente”;
- l'arch. Nora Banchi quale “Autorità competente”.

Per quanto riguarda la presente variante l'autorità proponente, individuata nei i singoli procedimenti amministrati è in questo caso identificata con la Giunta Comunale che si avvale del supporto tecnico dell'Ufficio Urbanistica.



Nel nostro caso, trattandosi di una modifica minore al PCCA è attivata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 5 e 22 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10.

Le valutazioni sono fatte in relazione alla coerenza con gli strumenti di pianificazione e agli effetti attesi.

Pertanto, contenuti della presente variante risultano coerenti con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni e con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati.

Dall'analisi degli impatti che la Variante può esercitare sulle aree interessata, e dalla valutazione degli elementi che caratterizzano i vari impatti, non emergono elementi peggiorativi delle condizioni ambientali che siano di ostacolo alla realizzazione dell'intervento.

Dalle considerazioni esposte, emerge che il passaggio di classe risulta pienamente sostenibile con le destinazioni d'uso e con lo stato acustico dei luoghi.

Enti ed organismi pubblici competenti per l'emanazione di pareri o nullaosta

- ARPAT- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
- AUSL- Azienda Unità Sanitaria locale di Arezzo.

Enti territorialmente interessati

- Amministrazione Provinciale di Arezzo;
- Regione Toscana
 - Direzione "Urbanistica e politiche abitative";
 - Direzione "Ambiente ed energia";
 - Direzione " Sanità, welfare e coesione sociale";
 - Garante regionale dell'informazione e della partecipazione.



IL PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE

Sulla base della legge regionale Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, il Garante dell'Informazione e partecipazione è tenuto alla redazione di un programma contenente le attività da svolgere durante l'iter del procedimento, attività che hanno come obiettivo il coinvolgimento della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo.

Il Capo V del Titolo II, di detta legge regionale definisce nel suo articolato gli Istituti della partecipazione il ruolo del garante e le sue attività. Per effetto dell'articolo 36, comma 6 "per i Piani e Programmi soggetti a VAS " le attività di informazione e partecipazione sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 nel principio di non duplicazione.

L'art. 17 della legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 dispone che all'atto di avvio del procedimento sia allegato il **"Programma dell'attività d'informazione"** e per gli strumenti soggetti a Vas il **"Documento Preliminare di VAS"** redatto, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10.

L'attività del garante in questo caso deve promuovere l'informazione nell'ambito del territorio del comune di Bibbiena, tenendo conto che per il processo relativo al "Documento Preliminare di VAS" sono stati individuati i seguenti soggetti e gli enti con competenze ambientali per il confronto e la concertazione:

- ARPAT- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
- AUSL- Azienda Unità Sanitaria locale di Arezzo.
- Amministrazione Provinciale di Arezzo;
- Regione Toscana
 - Direzione "Urbanistica e politiche abitative";
 - Direzione "Ambiente ed energia";
 - Direzione " Sanità, welfare e coesione sociale";
 - Garante regionale dell'informazione e della partecipazione.



- Ogni altro soggetto pubblico o privato che sulla base dei criteri di cui agli Artt. 18, 19 e 20 della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10, l'Autorità competente ritiene di dover consultare.

ATTIVITÀ D' INFORMAZIONE

Attività d'informazione

Sarà istituita un'apposita sezione del sito web comunale dedicata al "Garante dell'informazione e della partecipazione".

L'attività di informazione sarà svolta almeno con le seguenti azioni e comunicazioni:

- a) Comunicazione della data di Avvio conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio Comunale;
- b) Redazione dell'avviso di Avvio e pubblicazione sul Burt;
- c) Pubblicazione nel sito web del Comune di Bibbiena;
- d) Invio dei documenti ai soggetti competenti in materia, individuati nel "Documento Preliminare di VAS";

Attività di partecipazione

Le modalità partecipative non includono incontri pubblici. Sarà possibile formulare ed inoltrare istanze attraverso l'ufficio protocollo del comune di Bibbiena inviate all'attenzione del "Garante dell'informazione e della partecipazione".

Per i contatti con il garante è stato istituito uno specifico indirizzo mail: garante@comunedibibbiena.gov.it



Attività di valutazione

Conseguentemente all'Avvio del procedimento i contributi pervenuti attraverso le forme partecipative sopra indicate saranno valutati. L'esito delle valutazioni sarà pubblicato sull'apposita sezione del sito web comunale.